

Statuti

I. Disposizioni generali

Art. 1 Nome, sede

A norma dell'art. 60 e segg. del CCS è costituita un'Associazione denominata Alleanza Infanzia con sede a Basilea.

Art. 2 Finalità e scopo

L'Alleanza Infanzia si impegna a rappresentare la voce della società civile in favore dei diritti di tutti i bambini favorendo il migliore sviluppo possibile. Al centro si colloca la promozione delle pari opportunità. In tale ottica l'Alleanza focalizza, a livello politico, la sua attività in favore del miglioramento delle strutture quadro e delle basi giuridiche in tutte le regioni del paese.

II. Membri

Art. 3 Adesione

- a) L'adesione all'Associazione è aperta alle organizzazioni nazionali e regionali nonché alle organizzazioni mantello (persone giuridiche e società di persone) che sostengono attivamente lo scopo di cui all'art. 2 (membro collettivo) e alle persone fisiche che sostengono tale scopo in modo idealistico (membro individuale).
- b) La qualifica di membro è acquisita su presentazione di domanda scritta, con decisione del Comitato. Quest'ultimo può rifiutare l'ammissione senza doverne indicare il motivo.
- c) Ogni membro è affiliato ad una categoria di membro. Le categorie si differenziano per l'ammontare della quota associativa e per il numero di voti all'Assemblea generale. Le categorie e le quote associative sono stabilite nel relativo Regolamento.

Art. 4 Dimissioni ed esclusione

Le dimissioni sono possibili in ogni momento e devono essere comunicate per iscritto al Comitato. Per l'anno iniziato va versata l'intera quota associativa.

Su richiesta del Comitato, l'Assemblea generale può decidere l'esclusione di un membro senza l'obbligo di motivazione. Il membro ha preventivamente il diritto di essere sentito.

Art. 5 Pretese

I membri dimissionari non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione. Il membro uscente è tenuto a onorare sia le quote associative arretrate che quella per l'anno in corso.

III. Organi dell'associazione

Art. 6 Finanze e responsabilità

- a) Gli introiti dell'Associazione provengono in massima parte dai contributi versati dai membri, da donazioni da parte di enti privati, da enti pubblici e da azioni finanziarie e proventi generati dal capitale dell'Associazione.
- b) La quota associativa annuale viene regolata dal relativo Regolamento.
- c) L'anno contabile corrisponde all'anno civile.
- d) Il patrimonio dell'Associazione risponde esclusivamente alle obbligazioni di quest'ultima; viene esclusa la responsabilità da parte dei membri.

Art. 7 Organi

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) L'Assemblea generale
- b) Il Comitato
- c) Il Segretariato
- d) L'Organo di revisione

IV. L'Assemblea generale

Art. 8 Attribuzioni

L'Assemblea generale è l'organo supremo dell'Associazione. Ha i seguenti compiti e le seguenti competenze:

- a) Definizione e modifica degli statuti
- b) Esclusione dei membri
- c) Elezione e revoca della presidenza e della vicepresidenza; rispettivamente della co-presidenza
- d) Elezione e revoca dei membri del Comitato
- e) Approvazione del rapporto annuale e dei conti d'esercizio
- f) Da scarico al Comitato per la gestione e approva il rapporto dell'organo di revisione
- g) Nomina i revisori dei conti e l'organo di revisione
- h) Approva il programma di attività
- i) Decide in merito a proposte avanzate dal Comitato e dall'Assemblea generale
- j) Decide il Regolamento delle quote associative
- k) Decide in merito alla dissoluzione dell'Associazione secondo l'art. 25 degli statuti

Art. 9 Diritto di voto

Ogni membro collettivo dispone da 2 a 6 voti a dipendenza dell'appartenenza a una determinata categoria; ogni membro singolo dispone di un voto. Le categorie dei membri collettivi e il montante delle quote associative sono fissate dal relativo Regolamento.

Art. 10 Decisioni

Una decisione dell'Assemblea generale viene presa attraverso la maggioranza dei voti dei membri presenti. In caso di parità decide la presidenza.

Di regola il voto si esprime attraverso alzata di mano. Il voto in forma segreta è possibile se viene richiesto da un quarto degli aventi diritto presenti.

Nel caso di elezioni è richiesta la maggioranza assoluta al primo turno; al secondo turno vale la maggioranza semplice. In caso di parità la decisione viene presa a sorteggio.

Le modifiche degli statuti richiedono i due terzi dei voti dei membri presenti.

Decisioni possono essere prese solo se figurano nelle trattande all'ordine del giorno.

Le proposte da parte dei membri devono pervenire per iscritto alla presidenza al più tardi 6 settimane prima dell'Assemblea generale.

Art. 11 Periodicità

Di norma, l'assemblea generale ordinaria si svolge una volta all'anno; in caso di necessità possono essere indette assemblee straordinarie. Il Comitato decide la modalità della riunione (p.es. virtuale).

Art. 12 Convocazione

Il Comitato convoca l'Assemblea generale per iscritto al più tardi 4 settimane prima del giorno dell'Assemblea. La convocazione deve includere l'ordine del giorno.

Un'Assemblea straordinaria può aver luogo su richiesta di un quinto dei membri, dalla maggioranza del Comitato, oppure da parte dell'Organo di revisione.

Art. 13 Presidenza

La presidenza dell'Assemblea generale spetta al presidente, oppure, in caso di impedimento, al vicepresidente o a un sostituto nominato dal Comitato tra i suoi membri.

Art. 14 Verbale

Le decisioni dell'Assemblea generale vengono fissate in un verbale.

V. Comitato

Art. 15 Compiti e responsabilità

Su riserva delle competenze dell'Assemblea generale, il Comitato si occupa di tutte le tematiche dell'Associazione.

In modo particolare il Comitato svolge i seguenti compiti:

- a) Rappresenta l'Associazione nei contatti esterni e sottoscrive contratti
- b) Prepara l'Assemblea generale, in modo particolare il rapporto annuale e il rapporto finanziario; mette in atto le decisioni prese dall'Assemblea generale
- c) Decide in merito al budget
- d) Nomina il segretariato e ne assicura la vigilanza
- e) Pubblica regolamenti
- f) Vigila sulla contabilità

Art. 16 Composizione

Il Comitato si compone di un minimo di sette a un massimo di tredici persone che dispongono della necessaria indipendenza e della disponibilità di tempo per lo svolgimento delle varie mansioni. Nel Comitato sono rappresentate tutte le regioni linguistiche e in particolare i settori «formazione, accoglienza e educazione», «salute» e «protezione dell'infanzia». Il Comitato e la presidenza sono eletti per una durata di due anni.

Art. 17 Costituzione

Ad eccezione della presidenza e della vicepresidenza (o co-presidenza), il Comitato si costituisce autonomamente.

Art. 18 Convocazione / Decisioni

Il Comitato si riunisce su invito della presidenza, oppure su richiesta di due suoi membri, ogni qualvolta lo richiedono le tematiche, tuttavia almeno 4 volte all'anno.

Le delibere del Comitato hanno valore se è presente la maggioranza dei membri. Le decisioni tramite circolare sono ammesse nella misura in cui non ci sono membri che richiedono la presenza. Vale la maggioranza assoluta. In caso di parità decide la presidenza.

Art. 19 Verbale

Le trattande del Comitato sono oggetto di un verbale in cui sono fissate le decisioni prese.

Art. 20 Compiti particolari della presidenza

- a) La presidenza dirige l'Assemblea generale e le sedute del Comitato e rappresenta l'Associazione verso l'esterno.
- b) Nel caso di una co-presidenza, il Comitato fissa le modalità e la ripartizione dei compiti e delle responsabilità tra le due persone.

VI. Segretariato

Art. 21 Compiti

Il Segretariato gestisce l'attività corrente e operativa dell'Associazione, nella misura in cui non sono di competenza di un altro organo dell'Associazione, in base ad un apposito regolamento stabilito dal Comitato.

Art. 22 Diritto di proposta

Il Segretariato dispone di un voto consultivo e del diritto di proposta al Comitato e all'Assemblea generale.

VII. Organi di revisione

Art. 23 Nomina, obblighi

L'Assemblea generale nomina l'organo di revisione per una durata di 2 anni. L'organo di revisione verifica la contabilità e i conteggi annuali e la loro conformità con le norme giuridiche e statutarie. Partecipa all'Assemblea generale nel corso della quale viene approvato il bilancio annuale.

VIII. Disposizioni finali

Art. 24 Foro competente

Il foro competente è quello di Basilea.

Art. 25 Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione può avvenire esclusivamente in occasione di una convocazione straordinaria dell'Assemblea generale. L'assemblea è convocata solo se la metà dei soci aventi diritto di voto lo richiede. Lo scioglimento deve essere approvato da almeno 3/4 dei soci votanti presenti. Un'eventuale eccedenza del patrimonio dell'associazione viene trasferito a un'altra persona giuridica esonerata fiscalmente per il suo status di ente senza scopo di lucro o di pubblica utilità.

Art. 26 Entrata in vigore

Questi statuti sono stati approvati all'unanimità nell'Assemblea costitutiva del 20 agosto 2020 e sono entrati in vigore immediatamente. Modifica dell'art. 16 il 21 maggio 2024 in occasione dell'Assemblea generale.